



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
I. C. Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° Grado
"P. FERRARI"

Via Circonvallazione n. 3 - 27057 VARZI (PV) - Tel. 0383-52140 - fax 0383-52659

E-mail: pvic81000q@istruzione.it - PEC: pvic81000q@pec.istruzione.it

CODICE FISCALE: 86002760188 - CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UF27TH

REGOLAMENTO PER LA GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il contratto collettivo integrativo di istituto;

VISTO l' "Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca", sottoscritto in data 2 dicembre 2020 dall'ARAN (parte pubblica) e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLARUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF;

TENUTO CONTO che la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia che recepisce l' "Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca", risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 12 gennaio 2021, serie generale; CONSIDERATO che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa "il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi";

CONSIDERATO che in data odierna, 4 Febbraio 2021, risulta sottoscritto il protocollo di intesa relativo all'IC Varzi;

RITENUTA la propria competenza in materia

EMANA

Il Regolamento per la Garanzia dei servizi pubblici essenziali garantiti dall'IC "P. Ferrari" Varzi in caso di sciopero

Art. 1 – Comunicazione dei lavoratori di adesione sciopero

In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche a mezzo e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail (alla mail istituzionale pvic81000q@istruzione.it o altro idoneo mezzo quale istanza su Protocollo web, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 4

Art. 2 – Comunicazioni alle famiglie

L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (sito internet www.icvarzi.edu.it, home page, bacheca sindacale, circolare esterna ed eventualmente anche registro elettronico) almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni: a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione

scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito

b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti (in base alle dichiarazioni di cui all'art. 1)

c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 1 e/o delle informazioni di cui alla lett. a)

Art. 3 – Contingenti minimi

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi dell'art. 1 - i nominativi del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica da includere nei contingenti tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto delle disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione, secondo l'ordine alfabetico.

Il servizio deve essere garantito in occasione di presenza delle situazioni:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

- tutti i docenti del consiglio di classe interessato

- n. 1 assistente amministrativo

- n. 1 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale

b) Vigilanza sui minori nelle istituzioni educative.

Verificate le esigenze sulla base delle dichiarazioni di adesione allo sciopero di cui all'art. 1, laddove sia possibile lo svolgimento delle lezioni anche se ad orario ridotto:

- Collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale per plesso: n.1

c) Collaboratori scolastici per servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati: n.1 presso il plesso "Scuola Infanzia Bagnaria"

d) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Art. 4 – Determinazione del contingente minimo

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà

- rotazione, in ordine alfabetico

- sorteggio (escludendo il personale già obbligato al servizio in precedenti occasioni di sciopero)

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui all'art. 1, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile;

l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore

Art. 5 – Precisazioni generali in materia di durata dello sciopero

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

a) Atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b),

non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole dell'infanzia e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) nella scuola secondaria di primo grado.

b) In deroga a quanto previsto al comma 4, lett. c) nelle Istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;

la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione.

c) Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali. d) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

e) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

f) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:

- dall'1 al 5 settembre;

- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art. 6 – Disposizioni finali

Per tutte le altre disposizioni relative al comparto istruzione, si rinvia all'”Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca”, sottoscritto in data 2 dicembre 2020 dall'ARAN (parte pubblica) e dalle Organizzazioni sindacali il cui contenuto deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto nel presente Regolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Umberto Dallochio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs n. 39/93)